



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI  
GAETA**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

SENT. 362/2020  
R.G. 256/2020  
CRON. 1287/2020  
REP. \_\_\_\_\_  
C. C. \_\_\_\_\_

Il Giudice di Pace di Gaeta nella persona della Dott. Marianna Oliviero alla pubblica udienza del  
01.07.2020 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al NRG 256/2020 ed avente ad oggetto "opposizione ex art. 6 D.L.vo n.  
150/11 ad ordinanza – ingiunzione “ promosso da rapp.ta e difesa dall'Avv.  
Roberto Iacovacci , giusta procura in calce all'atto di opposizione ed elett.te dom.ta con lo stesso ,  
come per legge , presso la cancelleria del GDP adito

**-parte ricorrente-**

contro

**PREFETTURA DI LATINA** in persona del Prefetto p.t. dom.to per la carica C/O Prefettura  
Piazza della Libertà – Latina

**-parte resistente contumace -**

Oggetto : Annullamento ordinanza -ingiunzione n. 00003039 emessa dalla Prefettura di Latina in  
data 22.01.2020.

Conclusioni : Parte ricorrente concludeva come da ricorso

Parte resistente rimaneva contumace.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione ex art. art 6 D.L.vo n. 150/11, pervenuto nella cancelleria dell'intestato Giudice in data 02.03.2020, parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza prot.n. 00003039 emessa dalla Prefettura di Latina in data 22.01.20 e notificata il 03.02.2020 con cui veniva rigettato il ricorso ex art. 203 CDS al verbale n. 1257/L redatto in data 18.06.19 dalla Polizia Locale del Comune di Itri per la violazione dell'art. 193 co 2 CDS e le veniva ingiunto di pagare la somma di € 881,50.

Con il presente ricorso parte ricorrente proponeva opposizione avverso il suddetto atto per i seguenti motivi : 1) Difetto di motivazione dell'ordinanza sulle doglianze già proposta nel ricorso ed in particolare per mancanza di contestazione immediata ; 2) inesistenza della violazione per essere stato il veicolo regolarmente assicurato , come in atti depositato e pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso . Con vittoria di spese.

Veniva fissata l'udienza di comparizione per la data del 17.04.20 e la cancelleria provvedeva alle comunicazioni dei decreti alle parti come per legge.

L'udienza del 17.04.20 veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 01.07.20 , causa emergenza Covid19 , previa comunicazione.

All'udienza del 01.07.20 compariva parte ricorrente che chiedeva l'accoglimento del ricorso mentre parte resistente rimaneva contumace ed il presente Giudicante decideva allo stato degli atti pronunciando il dispositivo in udienza .

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità del ricorso per essere stato proposto nel termine di legge da persona legittimata innanzi al Giudice competente .

In via preliminare va dichiarata la contumacia della Prefettura di Latina regolarmente avvisata e non comparsa.

Nel merito il ricorso va accolto per quanto di ragione .

La prima doglianza è fondata .

Va anche premesso che secondo la Cass. , Sez. U. n. 1786 del 28.01.2010, i vizi motivazionali dell'ordinanza -ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa ,in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e quindi il Giudice potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e non esaminate o non motivatamente respinte solo se riproposte nei motivi di opposizione. Nella fattispecie parte ricorrente ha riproposto la doglianza della mancanza di contestazione immediata e la stessa va accolta in quanto gli agenti non hanno indicato i motivi impeditivi della mancata contestazione ai sensi dell'art. 200 CDS . Invero i cd "motivi di viabilità" a cui fanno riferimento gli agenti verbalizzanti nel verbale presupposto appaiono generici e non giustificativi della impossibilità a contestare immediatamente la violazione di cui all'art. 193 CDS (Cass. n. 2206/2007) .

Orbene tale dichiarazione non risponde a quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui la contestazione deve essere sempre immediata come stabilito dall'art. 200 CDS che stabilisce un principio generale derogabile solo in caso di effettiva necessità (Cass. 30 agosto n. 18271 ) .

Altresi va rilevato, come si può evincere dalla recentissima Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1223/19/105/2 del 08.02.2019 avente ad oggetto "chiarimenti in tema di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 CDS con l'ausilio di dispositivi automatici in commercio o Targa System , come si presume nella fattispecie , " la contestazione immediata della violazione non è stata materialmente possibile . si redigerà il relativo verbale notificandolo nei termini prescritti ; in questi casi nel verbale deve essere riportata in modo esaustivo e completo congrua enunciazione dei motivi che l'hanno impedita .La motivazione non può essere limitata alla generica indicazione dell'impossibilità della contestazione immediata ma deve essere adeguatamente circostanziata attraverso la documentazione esauriente delle situazioni concrete presenti al momento del fatto ...evitando di utilizzare formule che hanno carattere di sistematicità e precisando le concrete circostanze di fatto che hanno reso la contestazione immediata impossibile .



pericolosa o irragionevole”.

Nella fattispecie non è stata fornita dai verbalizzanti alcuna ragionevole od esaustiva motivazione della mancata contestazione immediata né vi è la prova che lo sconosciuto apparecchio utilizzato rientri tra gli apparecchi automatici previsti dal NCDS per la contestazione differita, infatti l'art. 201 CDS co 1 bis lett. e ) ed f) prevede che solo gli apparecchi omologati dal Ministero dei Trasporti possono essere utilizzati per le contestazioni differite.

Del resto procedere ad una contestazione con strumenti di rilevazione elettronica, senza che vi sia sul posto un agente che contesti la violazione non è procedura corretta poichè tali strumenti non nascono per sostituirsi agli agenti accertatori bensì come strumenti che possono semplicemente coadiuvare l'attività degli stessi.

Altresi va rilevato che parte resistente è rimasta contumace e non ha provato, come era suo onere, la pretesa creditoria.

Gli altri motivi di ricorso vengono assorbiti dalla presente decisione.

Vista la natura della decisione esistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Gaeta nella persona della Dott. Marianna Oliviero,definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da \_\_\_\_\_ contro la PREFETTURA DI LATINA in persona del lrpt così provvede:

- 1)Dichiara la contumacia della Prefettura di Latina in persona del lrpt ;
- 2)Accoglie il ricorso e per lo effetto annulla l'ordinanza -ingiunzione n. prot. 00003039 emessa dalla Prefettura di Latina in data 22.01.2020 ;
- 3)Compensa le spese di giudizio .

Così deciso in Gaeta li 01.07.2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
GIUDICE DI PACE - GAETA

08 LUG 2020

L'Assistente Giudiziario  
Sig. Giuseppe Martucci

Il Giudice di Pace  
Dott. Marianna Oliviero

